



Ordinanza concernente il prelievo delle tasse per l'uso di superfici e aree pubbliche

Il Municipio di Capriasca,

richiamati gli articoli 107, 176, 177 e 186 della Legge organica comunale, da 50 a 53 e 60 del Regolamento comunale, 15 del Regolamento comunale sui beni amministrativi e 99b della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, nonché tutte le altre disposizioni in materia,

d e c r e t a

Art. 1 Campo d'applicazione

¹Con la presente ordinanza vengono stabilite le tasse per l'uso di superfici ed aree pubbliche.

²Restano riservate le disposizioni inerenti altre tasse comunali e le tasse previste dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 2 Ammontare delle tasse

¹Per l'uso di superfici ed aree pubbliche sono dovute le seguenti tasse:

- a) opere sporgenti, come gronde, pensiline, tende, ecc., fr. 150.00 il mq, una sola volta;
- b) balconi fr. 300.00 il mq una sola volta;
- c) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto o d'altro genere, fr. 30.00 il ml una sola volta (per lunghezze inferiori viene applicata la tariffa minima relativa ad 1 ml), oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni cagionati durante l'esecuzione dei lavori;
- d) impianti e opere accessorie:

pozzetti e camere	fr. 200.00 per unità una sola volta
armadi	fr. 300.00 il ml una sola volta
cabine telefoniche e di trasformazione	fr. 300.00 il mq una sola volta

- e) posa di distributori automatici, fr. 500.00 il mq l'anno per apparecchio, posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fr. 200.00 annui per ogni mq misurato verticalmente (per superfici inferiori vengono applicate le tariffe minime relative ad 1 mq);
- f) posa di impianti tecnici sui tetti di edifici pubblici (antenne, ripetitori, ecc.) il Municipio decide caso per caso secondo un principio di commisurazione;
- g) esercizio di commerci durevoli fr. 100.00 il mq all'anno per un giorno a settimana. Supplemento di fr. 50.00 al mq all'anno per ripari (gazebo, ombrelloni, ecc.) per un massimo di occupazione pari al 400% della superficie autorizzata. Nel caso di occupazioni regolari, più giorni alla settimana, la tariffa è calcolata proporzionalmente. Esercizio di commerci occasionali fr. 12.50 il mq al giorno; supplemento di fr. 2.00 il mq al giorno per ripari (gazebo, ombrelloni, ecc.) per un massimo di occupazione pari al 400% della superficie autorizzata;
- h) deposito di materiali, macchinari e benne fr. 15.00 il mq per mese o frazione di mese; posa di contenitori o simili fino a 15 mq fr. 350.00 annui per unità, oltre 15 mq fr. 20.00 annui il mq;
- i) circhi, lunapark e simili, fino a 2'000 mq, fr. 200.00 al giorno, mentre fino a 4'000 mq fr. 400.00 al giorno.
- j) occupazione a scopo di cantiere fr. 5.00 il mq per mese o frazione di mese.

La tassa sarà:

- diminuita del 50% qualora la costruzione di ponteggi aerei permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare;
- aumentata del 50% dopo sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, in seguito un ulteriore 50% ogni tre mesi;



- occupazione di un posteggio demarcato con limitazione o a pagamento fr. 10.00 per 1 giornata (in caso di durate inferiori viene comunque applicata la tassa giornaliera). Il richiedente è tenuto a comunicare per tempo il periodo di occupazione ai servizi competenti.

Nell'eventualità in cui gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti da parte del Municipio e nel caso in cui si verificasse la soppressione di posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione;

²Per usi particolari non previsti dalla presente ordinanza, la tassa è fissata di volta in volta dal Municipio, secondo la norma che più si avvicina al caso specifico;

³Per casi di poca importanza, la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 3 Pagamento

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

Art. 4 Attestazione di pagamento

Il pagamento delle tasse è attestato con la consegna del relativo scontrino di cassa o tramite la ricevuta postale o bancaria rilasciata dal sistema di pagamento online.

Art. 5 Entrata in vigore e pubblicazione

¹La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

²Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 601 del 23.07.2018.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 16.08.2018 al 17.09.2018.